

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6514 del 22/12/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "FIVES OTO Spa" (Stab.n.2) - Boretto.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6689 del 21/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.1653/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"FIVES OTO Spa" (Stab.n.2) - Boretto.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"FIVES OTO Spa"**, avente sede legale in comune di **Boretto – Via D. Marchesi n.4** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di **Boretto – Via D. Marchesi s.c.** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di assemblaggio di macchine per lavorazione lamiera e tubi metallici, acquisita agli atti con PG/3167 dell'11/01/2021 e la successiva documentazione integrativa acquisita al PG/115665 del 23/07/2021;

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi, è stata presentata domanda per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (S2) che comprendono le acque di controlavaggio resine dell'impianto di addolcimento ad uso igienico-sanitario e le acque di condensa dei compressori utilizzati nel ciclo produttivo, che confluiranno, unitamente alle acque reflue domestiche dei servizi igienici, in un unico punto di scarico;

Tenuto conto che, relativamente alle sopra dette acque di controlavaggio resine dell'impianto di addolcimento e di condensa dei compressori, con nota acquisita da Arpae al PG/115665 del 23/07/2021, la Ditta, considerato il processo produttivo, ha chiesto di riconsiderare la classificazione delle acque reflue industriali, indicata nella prima istanza di AUA, in acque reflue industriali assimilate alle domestiche, per caratteristiche quali-quantitative in base all'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/2006 nonché al capitolo 5 della DGR 1053/2003, in pubblica fognatura;

Visto l'aggiornamento del parere rilasciato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato RT018276-2021-P del 16/09/2021, che sostituisce il precedente parere RT013389-2021-P del 28/06/2021;

Atteso che la Ditta ha un ulteriore punto di scarico S1, in corpo idrico superficiale, per le acque reflue industriali che derivano dall'attività di lavaggio pezzi su area esterna, già precedentemente autorizzato;

Atteso inoltre che la Ditta dichiara che all'esterno dello stabilimento sono presenti aree di stoccaggio materiali provviste di tettoie, appositi contenitori chiusi per la raccolta dei rifiuti e dichiara inoltre che non sono presenti cumuli scoperti di rottami e materiali di scarto che potrebbero essere soggetti a dilavamento, escludendo quindi l'applicabilità della DGR 286/2005;

Rilevato pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;

- Proseguimento senza modifiche dello scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.lgs 152/06;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito al PG/191280 del 14/12/2021 il nulla-osta allo scarico del Comune di Boretto, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT018276-2021-P del 16/09/2021.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### **determina**

1) che le acque derivanti dal controlavaggio resine dell'impianto di addolcimento e di condensa dei compressori costituiscono acque reflue industriali assimilate per caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/2006 e del capitolo 5 della DGR 1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**FIVES OTO Spa**" ubicato nel comune di **Boretto – Via D. Marchesi s.c.**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (S1) e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura (S2), ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-596 del 10/02/2020;

4) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 sono contenuti nell'allegato di seguito riportato e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (S1) ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura (S2) ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

### **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"FIVES OTO Spa"** è autorizzata ad effettuare, nello stabilimento ubicato in Comune di **Boretto – Via Marchesi s.c.** - Provincia di Reggio Emilia, la sostituzione del catalizzatore attualmente in uso (CATALIZZATORE ES5) nella produzione dei prodotti vernicianti e non più in commercio, con un nuovo catalizzatore (CATALIZZATORE ES3 PRO) avente un contenuto di COV inferiore, senza variare il consumo giornaliero dei prodotti vernicianti utilizzati ed autorizzati nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CABINA DI VERNICIATURA	24000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 3	
	SGRASSAGGIO			2 h/g per 3-4 gg/sett	Sostanze alcaline (Na2O)	< 5	
E2	CABINA DI VERNICIATURA	24000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 3	
E3	CABINA DI VERNICIATURA	24000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 3	
	SGRASSAGGIO			2 h/g per 3-4 gg/sett	Sostanze alcaline (Na2O)	< 5	
E4	CABINA DI VERNICIATURA	24000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 3	
E5	BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA A GAS METANO DA 472 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E6	VERNICIATURA MANUALE	4000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 3	(*)
E7	IDROPULITRICE A DIESEL DA 74 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato e delle sostanze alcaline devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.
- 3) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.
- 4) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente e precisamente:
  - applicazione manuale 0,4/0,6 m/s
  - applicazione automatica 0,3/0,4 m/s.
- 5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti pronti all'uso e diluenti è fissato in quantità minore o uguale a **45,5 Kg**.
- 6) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 7) Non sono fissati i limiti di emissione per le sostanze organiche volatili per le emissioni E1-E2-E3-E4-E6 relativamente alla fase di verniciatura ed i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 6).
- 8) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.1 (fase di sgrassaggio) - 3 (fase di sgrassaggio) ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 (fase di verniciatura) - 2 - 3 (fase di verniciatura) - 4 - 6.
- 9) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 10) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/3167 dell'11/01/2021 e la successiva documentazione integrativa acquisita al PG/115665 del 23/07/2021.

12) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

14) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

15) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

Lo scarico, identificato in planimetria come S1, risulta costituito dalle acque reflue industriali che derivano dall'attività di lavaggio pezzi su area esterna.

Per la linea di acque reflue industriali (zona lavaggio pezzi), è presente un impianto di trattamento costituito da:

- dissabbiatore;
- disoleatore con Filtro a coalescenza;
- filtro percolatore aerobico;
- impianto a fanghi attivi con sedimentazione e accumulo;
- pozzetto di raccolta /ispezione.

Il recapito finale è il Cavo Scaloppia - Canale Derivatore.

### **Prescrizioni**

1. Lo scarico delle acque reflue industriali dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 all'allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/2006 colonna acque superficiali.
2. Il punto di prelievo, posizionato subito a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere chiaramente segnalato e facilmente apribile.
3. Dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo/anno per la verifica del rispetto dei limiti tabellari, in particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri analitici :PH ,Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Tensioattivi totali, Cloruri, Solfati ,Cadmio, Cromo esavalente, Cromo totale, Fosforo totale, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, su un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore nelle fasi più significative del processo.
4. I certificati analitici dovranno essere conservati e messi a disposizione degli agenti accertatori.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
6. Si dovranno conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianto.
7. In caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarle la corretta funzionalità. Deve essere funzionante, a valle dell'impianto o della rete fognaria interna allo stabilimento, idoneo sistema di chiusura per l'emergenza sopra richiamata.
8. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli Minerali.
9. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il corretto deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore.
10. Periodicamente si dovrà procedere alla rimozione dei materiali depositati nei sistemi di trattamento che dovranno essere conferiti presso ditte autorizzate allo smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06.

**Allegato 3 – Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

Lo scarico, identificato in planimetria come S2, è costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento a cui si aggiungono le condense dei compressori utilizzati nel ciclo produttivo e le acque di controlavaggio resine dell'impianto di depurazione (addolcitore) ad uso igienico sanitario, classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche qualitative, in base all'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/2006 nonché al capitolo 5 della DGR 1053/2003.

E' stimata una produzione di 2,6 mc/anno per le acque di condensa dei compressori e di 0,25 mc/giorno per le acque provenienti dall'impianto di addolcimento usato per i servizi igienici.

I compressori sono dotati di un sistema di separazione acqua-olio.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico è la tavola allegata alla domanda acquisita al PG/3167 del 11/01/2021.

**Prescrizioni:**

1. I reflui, al punto di controllo individuato per le acque reflue assimilate, prima della confluenza con le acque reflue domestiche, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale 1053 del 09/06/2003.
2. Per lo scarico S2, la Ditta dovrà trasmettere al Comune di Boretto, al Gestore del SII IRETI Spa e ad ARPAE, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, certificato analitico dei reflui assimilati che dimostri il rispetto di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003.
3. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale di ARPAE, con contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per i conseguenti atti di competenza.
4. Il pozzetto di ispezione e prelievo deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dall'attività svolta.
10. I manufatti a servizio della rete fognaria adducete alla pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato

#### **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento prevede l'aggiunta di uno scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura e la sostituzione del catalizzatore attualmente in uso (CATALIZZATORE ES5) nella produzione dei prodotti vernicianti e non più in commercio, con un nuovo catalizzatore (CATALIZZATORE ES3 PRO) avente un contenuto di COV inferiore, senza variare il consumo giornaliero dei prodotti vernicianti autorizzati. Pertanto, fermo restando quanto riportato nel precedente studio di impatto acustico, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, da cui risultava la completa totalità del rispetto dei limiti che insistono sull'area in esame, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**